



G. 30562

Sent. n. 114/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gaetano Berretta Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30562 del registro di segreteria, in relazione all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata con comparsa depositata agli atti da:

SALVIONI Alessandro, nato a Bergamo il 10.12.1969, C.F. SLVLSN69T10A794O, residente in Robbiate (LC) alla Via Cadorna n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Vivenzio, C.F. VVNMSM66D20C034D, del Foro di Lecco, con domicilio digitale PEC mas-similiano.vivenzio@lecco.pecavvocati.it, giusta procura in atti;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visto il decreto n. 7 del 5 marzo 2024;

Vista la documentazione contabile depositata ed in particolare, la ricevuta attestante l'avvenuto accredito sul conto corrente dell'Azienda speciale Retesalute, con data contabile 27 marzo 2024 dell'importo di €. 43.997,46, trasmessa con nota del 24 aprile 2024 a

	firma del direttore generale Luca Rigamonti;	
	Uditi nell’udienza in camera di consiglio dell’8.5.2024, con	
	l’assistenza della segretaria d’udienza dott.ssa Barbara Marta Pisani,	
	il rappresentante del Pubblico Ministero dott. Francesco Foggia.	
	Nessuno presente per il convenuto.	
	Svolgimento del processo	
	Con atto di citazione del 22.09.2023, regolarmente notificato, la	
	Procura regionale ha citato in giudizio i convenuti:	
	- Anna Ronchi, chiedendone la condanna al pagamento della	
	somma di euro 879.949,11 (euro 697.074,11 per la posta di	
	danno esaminata sub V.1 ed euro 182.875,00 per la posta di	
	danno esaminata sub V.2 dell’atto di citazione);	
	- Simona Milani, Giovanni Perego e Alessandro Salvioni al	
	pagamento della somma di euro 439.974,60 ciascuno (euro	
	348.537,10 per la posta di danno esaminata sub V.1 ed euro	
	91.437,50 per la posta di danno esaminata sub V.2 dell’atto di	
	citazione), ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di	
	giustizia, comunque aumentata degli interessi legali e della	
	rivalutazione monetaria, a favore dei comuni soci dell’Azienda	
	Speciale Retesalute nonché della stessa Azienda Speciale	
	Retesalute, in persona del legale rapp.te p.t., sita in Merate	
	(LC) alla Piazza Vittorio Veneto n.2/3, C.F. 94024400130, P.IVA	
	02932150135, fino alla concorrenza di euro 457.187,50, oltre	
	rivalutazione ed interessi.	
	Il convenuto Salvioni Alessandro, con istanza presentata con la	
	2	

	comparsa di risposta, ha chiesto, ai sensi dell’art.130 c.g.c., il rito	
	abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante	
	pagamento di una somma pari al 10% della pretesa risarcitoria	
	azionata in citazione nei suoi confronti.	
	La Procura Regionale, nell’emettere il proprio parere contrario,	
	ha rappresentato la non congruità della somma offerta, in quanto	
	<i>“eccessivamente modesta e non soddisfacente rispetto alle esigenze</i>	
	<i>pubblicistiche sottese al recupero del credito erariale, neanche se bilanciate</i>	
	<i>con le finalità del rito speciale, tantopiù se si considera che già con la</i>	
	<i>citazione il Pubblico Ministero riteneva di non addebitare ai convenuti</i>	
	<i>l'intero pregiudizio patrimoniale subito dall'Azienda Speciale e dai Comuni</i>	
	<i>soci, ma solo la parte corrispondente al 50% dello stesso”.</i>	
	Con ulteriore memoria a sostegno dell’accoglimento	
	dell’istanza, il convenuto Salvioni ha preso posizione sia in merito	
	alla gravità della colpa che all’entità del danno quali elementi su cui	
	effettuare la valutazione di congruità della somma offerta per la	
	definizione del giudizio mediante rito abbreviato.	
	A seguito dell’udienza camerale, appositamente fissata -ai	
	sensi del comma 5 dell’art. 130- per deliberare in merito alla richiesta	
	e alla congruità della somma, questa Sezione ha accolto la richiesta di	
	rito abbreviato con decreto n. 7 del 5 marzo 2024. Pertanto, il	
	convenuto è stato ammesso a definire il procedimento, mediante	
	pagamento della somma di €. 43.997,46, corrispondente al 10% del	
	danno contestatogli, da effettuarsi a favore della Azienda Speciale	
	Retesalute, in persona del legale rapp.te p.t., sita in Merate (LC) alla	
	3	

	Piazza Vittorio Veneto n.2/3, C.F. 94024400130, P.IVA 02932150135,	
	entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del	
	provvedimento.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ai sensi del	
	comma 7 dell'art. 130 c.g.c. all'odierna udienza camerale, per	
	consentire l'acquisizione in giudizio della prova del pagamento.	
	All'odierna udienza camerale, il Collegio ha preso atto del	
	pagamento incamerato dall'ente danneggiato. Il pubblico ministero	
	ha insistito per la condanna alle spese del giudizio.	
	Motivi della decisione	
	L'art.130, comma 1, c.g.c., prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	<i>del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa</i>	
	<i>di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma</i>	
	<i>non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono, inoltre, che <i>"Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	4	

	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".</i>	
	Il comma 8 statuisce, infine, che <i>"il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese"</i> . Il comma 9 definisce espressamente <i>"non impugnabile"</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato con decreto n. 7/2024 è stata puntualmente eseguita con il tempestivo pagamento della somma agevolata ivi stabilita da parte del convenuto.	
	Tutto ciò considerato, deve essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto come epigrafe identificato e generalizzato, ai sensi dell'art.130, comma 8, c.g.c.	
	Per quanto riguarda la regolazione delle spese, il Collegio - valutate sommariamente le evidenze fattuali della vicenda controversa, tra cui le competenze funzionali connesse alla carica ricoperta di Presidente del C.d.A. e l'apporto concausale dei comuni soci, rispetto ai fatti e alla tipologia di responsabilità allegati nell'atto di citazione- ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando:	
	dichiara	
	5	

[illegible]